

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 137 del 30 luglio 2019: "Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica"

### **Art. 1** *(Finalità)*

L'articolo 1 descrive le finalità della legge.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

### **Art. 2** *(Modalità di utilizzo dei prodotti di plastica)*

L'articolo stabilisce le modalità di utilizzo, nel territorio regionale, di alcuni prodotti di plastica monouso e di prodotti di plastica oxo-degradabile.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

### **Art. 3** *(Ambito di applicazione della legge)*

L'articolo definisce quali sono i soggetti destinatari della legge.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

### **Art. 4** *(Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco contenenti plastica)*

L'articolo detta precise modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco contenenti plastica nel litorale marchigiano.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 5**  
*(Deroghe)*

L'articolo stabilisce le deroghe al divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso e dei prodotti di plastica oxo-degradabili contenuti nel comma 1 dell'articolo 2.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 6**  
*(Disposizioni attuative)*

L'articolo detta le disposizioni che i soggetti destinatari della legge dovranno seguire per garantire la sua applicazione.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 7**  
*(Azioni regionali di prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica e di riduzione del loro utilizzo)*

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di promuovere, anche mediante erogazione di contributi regionali, progetti di ricerca e attività ed iniziative dirette rispettivamente a sostituire e ridurre, nel territorio regionale, l'utilizzo dei prodotti di plastica.

**Effetti finanziari:** dall'applicazione dei commi 1 e 3 derivano spese di parte corrente a decorrere dall'anno 2021 che saranno autorizzate con le leggi di approvazione di bilancio.

Dall'applicazione del comma 2 deriva una spesa di investimento per l'annualità 2020 pari ad euro 100.000,00 autorizzata all'articolo 13.

**Art. 8**  
*(Campagne di comunicazione)*

L'articolo individua nelle campagne di comunicazione lo strumento attraverso il quale la Regione promuove l'attuazione della legge.

**Effetti finanziari:** l'onere per l'annualità 2020 è quantificabile in euro 10.000,00 per spese di parte corrente, autorizzate all'articolo 13. Per gli anni successivi la spesa sarà autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

**Art. 9**

*(Programma regionale)*

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di approvare ogni anno un programma finalizzato a sostenere gli interventi posti in essere dai soggetti destinatari della legge di cui all'articolo 3 per garantirne la sua applicazione nonché le attività ed iniziative previste agli articoli 7 e 8.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le attività amministrative connesse a tale programmazione possono essere svolte con le risorse umane, strumentali ed organizzative già impegnate nelle attività del settore di intervento.

**Art. 10**

*(Regime sanzionatorio)*

L'articolo detta il regime sanzionatorio che i Comuni devono applicare nell'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute in questa legge.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 11**

*(Clausola valutativa)*

L'articolo contiene la clausola valutativa.

**Invarianza** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 12**

*(Adeguamento della normativa regionale)*

L'articolo dispone a carico della Regione l'obbligo di adeguare la disciplina contenuta in questa legge alla normativa che il legislatore statale detterà per recepire entro il 2021 i contenuti della direttiva UE 2019/904, precisando inoltre che sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento si applicherà la suddetta disciplina statale.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 13**

*(Norma finanziaria)*

L'articolo autorizza per l'annualità 2020 la spesa nel limite massimo di euro 10.000,00 per sostenere le spese di parte corrente e nel limite massimo di euro 100,000.00 per sostenere le spese di investimento, rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio, in quanto disposizione a carattere

continuativo, non obbligatoria. La copertura è individuata negli stanziamenti del capitolo 2090310009 (spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti) e del capitolo 2090320015 (Spese per la gestione dei rifiuti – investimenti), capitoli correlati alle entrate derivanti dall'addizionale al tributo di conferimento in discarica dei rifiuti solidi e dal tributo speciale per il deposito in discarica, in attuazione della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.

Le finalità della legge sono coerenti con le finalità delle suddette norme.

**Effetti finanziari:** di seguito è riportata la sintesi degli effetti finanziari:

Spesa prevista dalla legge					Copertura della spesa				Capitoli correlati di entrata
Missione/ programma/	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 e successivi	capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Missione 9/ programma 03	Nuova istituzione	0	10.000,00	Legge di bilancio	2090310009		10.000,00		1101010018 1101010019
	Nuova istituzione		100.000,00	Legge di bilancio	2090320015		100.000,00		

#### Art. 14

*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo contiene la disciplina transitoria.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.